

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

“Decreto RSPP”: *linee interpretative* dell’Accordo Stato-Regioni sulla Formazione RSPP approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 05 ottobre 2006

Pubblichiamo in anteprima le “*Linee interpretative*” del cosiddetto *Accordo RSPP* attuativo dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato su G.U. del 14-2-2006 n. 37), a seguito della cui pubblicazione è emersa la necessità di definire queste *linee interpretative* condivise che favoriscano l’attuazione di quanto previsto nell’Accordo.

Le “*Linee interpretative*” sono state approvate nella seduta del 05 ottobre 2006 della Conferenza Stato Regioni.

Tra le novità più importanti segnaliamo:

- **Punto 1.1.: un anno in più per concludere gli obblighi formativi dei Moduli B e C: entro il 14/02/2008 anziché entro il 14/02/2007**, anche se le linee interpretative lo dicono in forma tutt’altro che esplicita e – secondo alcuni giuristi - di dubbia legittimità
- **Punto 1.1.: rimangono 2 condizioni per essere esonerati dalla frequenza ai Moduli B** (che devono essere entrambe presenti contemporaneamente): **avere più di 3 anni di nomina ed essere stati attivi (come RSPP o ASPP) ininterrottamente dal 14/02/2003 al 14/08/2003**, né avrebbe potuto essere altrimenti, trattandosi di una condizione contenuta nel D.Lgs. 195/03, che nessun Accordo o Circolare può modificare)
- **Punto 2.2.: divieto di utilizzo per i Moduli A, B e C delle Modalità formative FAD** (Formazione a Distanza). Si tratta di una **importante decisione** che ha recepito l’omologa richiesta dell’Associazione Ambiente e Lavoro.
- **Punto 2.3.: esonero dalla frequenza a tutti i Moduli B coloro che hanno una Laurea triennale autorizzata**, (cioè una di quelle che risulta tra quelle specificate nell’accordo del 26/01/2006)
- **Punto 2.4.: - esclusione delle ore riservate alle valutazioni finali degli apprendimenti nel computo del numero ore complessive del Corso**, mentre possono essere computate le ore per le verifiche intermedie degli apprendimenti.
- **Punto 2.4.: - propedeuticità: il Modulo A deve essere frequentato per primo** (trattandosi di un Modulo di base, non è giustamente possibile frequentare prima di esso i Moduli B o C,

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

che sono specifici), mentre i **Moduli B e C** possono essere frequentati con sequenza **indifferente** (giustamente, poiché hanno obiettivi molto diversi: uno specialistico/settoriale e l'altro gestionale relazionale)

- **Punto 2.4.: Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume¹** (o si intende assumere) **la nomina di RSPP o ASPP, non possedendo le condizioni/esperienza di cui al precedente punto 1.1. Non è stata accolta la proposta di sperimentare un cosiddetto "Modulo B-zero"**, contenente obiettivi di apprendimento omogenei per tutti i Macrosettori Ateco.
- **Punto 2.6.:** Una **importantissima precisazione riguarda il *riconoscimento dei Corsi di Formazione frequentati prima del 14/02/2006***. Viene precisato **che possono essere riconosciuti i Corsi di Formazione antecedenti al 14/02/2006, purchè ovviamente abbiano rispettato anche e tutti i contenuti e i requisiti organizzativi previsti** (ore, materie, metodologie di insegnamento e apprendimento, ecc.).
- **Punto 3.:** **Altra importantissima indicazione riguarda il numero di ore dell'Aggiornamento quinquennale**, che è diverso: **gli ASPP devono frequentare 28 ore** (quinquennali) mentre **il RSPP deve frequentare un numero di ore diverso da 40 a 60 oppure a 100 ore a seconda del Macrosettore o più Macrosettori in cui opera**. La soluzione indicata lascia molte perplessità, come sotto riportato. La frequenza minima è del 20% entro il 14 febbraio 2008 (anziché il 2007, con una formulazione poco esplicita e la cui legittimità è contestata da molti giuristi).
- **Punto 4.:** **Ulteriori precisazioni sui soggetti formatori** (esperienza biennali, rilascio Attestati, possibilità di utilizzo di soggetti formatori *controllati* e purchè di diretta ed esclusiva

¹ E' stata infatti, **respinta la proposta di decidere una "parte comune" (tipo "B-zero") per tutti i 9 Macrosettori Ateco**, proposta avanzata da Associazione Ambiente e Lavoro e CIIP (e che non significava affatto che il Corso con numero di ore superiori esonerasse da quello con numero di ore inferiori!)

La ns. proposta, infatti, prevedeva:

- **introdurre un gradino "B-zero" valido per tutti i Macrosettori Ateco** (da valutare tra 20 e 24 ore):
- **innalzare contemporaneamente - e comunque - il minimo a 32 ore** per tutti i 9 Macrosettori Ateco.
- **lasciare il RSPP libero di opzione** tra questa nuova regolamentazione e la precedente

L'aver respinto la proposta significa oggi che se un RSPP opera (da meno di 3 anni), ad es. nei Macrosettori Ateco 4 (Manifatturiero = 48 ore) + Ateco 5 (Chimica = 68ore) + Ateco 6 (Commercio e Trasporto = 24 ore) + Ateco 8 (P.I.-P.A. = 24 ore), dovrà frequentare 164 ore totalidi Moduli B (48 + 68 + 24 + 24 ore).

Inoltre, con questa decisione, questo RSPP dovrà frequentare 4 Corsi che programmeranno 4 volte almeno le stesse 64/80 ore iniziali sui rischi cd "fondamentali"! (queste ore sono sempre obbligatorie e inevitabilmente saranno sempre eguali!).

Se la Conferenza avesse accolto la proposta, il RSPP avrebbe dovuto:

- frequentare un primo Modulo "B-zero" di 16/20 ore "fondamentali"
- completare il suo percorso con le ore previste per ciascun Modulo ove opera, dedotte le 20/24 ore del "B-zero".

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

emanazione, divieto di avvalersi di soggetti formatori *terzi* se non accreditati dalle Regioni, ecc.).

Il Testo delle Linee interpretative

Le Regioni e Province Autonome convengono quanto segue:

1. tenuto conto che il d.lgs. 195/03 all'art. 2, comma 3, individua un primo nucleo di soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP e ASPP, tra i quali le Regioni e Province Autonome, e che il successivo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e pubblicato su G.U. il 14/2/2006 individua un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale formazione, Regioni e Province Autonome, per la parte di loro competenza, ritengono che i contenuti dell'Accordo rappresentano lo standard minimo di riferimento, nell'ottica di armonizzare le normative regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
2. In conformità con quanto previsto al punto 2.7 dell'Accordo, le Regioni e Province Autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo e si riservano la possibilità, laddove necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni per gli eventuali adeguamenti dell'Accordo.
3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che daranno attuazione a quanto contenuto nell'Accordo, le Regioni e Province Autonome concordano sulla necessità di fornire indicazioni ulteriori che favoriscano l'interpretazione univoca del testo dell'Accordo, in modo da garantire la corretta attuazione di quanto previsto.
4. Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'Accordo e nel rispetto della medesima numerazione - hanno l'obiettivo di chiarire ed integrare l'Accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o controverso.

**Per saperne di più e conoscere ulteriori sviluppi:
→ <http://www.amblav.it>**

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Punto 1.1² - Termine di attivazione dei corsi formativi

Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del d.lgs 195/03, viene adottata come interpretazione del concetto di "attivazione dei percorsi formativi" quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. Pertanto entro il 14/2/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi.

Corsi di Formazione per RSPP accreditati:
→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

² **NDR:** Viene così sancito - in forma molto indiretta poiché autorevoli giuristi lo ritengono di dubbia legittimità - il principio che le data di inizio degli obblighi decorrono in pratica dal 14/02/2007, anziché dal 14/02/2006, data di pubblicazione e di entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni. Quindi le Linee interpretative concedono un anno in più per iniziare i diversi obblighi formativi: entro il 14/02/2008 anziché entro il 14/02/2007.. In pratica:

A. Per il "Modulo A": non cambia niente, poiché deve essere frequentato prima dell'inizio dell'attività di RSPP e/o di ASPP. Vedere anche la NdR al successivo punto 2.4.1.

B. Per il "Modulo B": viene concesso un anno in più per concludere la frequenza e la verifica degli apprendimenti, ovvero entro il 14/02/2008. Occorre ricordare che dal Modulo B sono esonerati solo i RSPP e gli ASPP che hanno contemporaneamente 2 condizioni: avere più di 3 anni di nomina ed essere stati attivi (come RSPP o ASPP) ininterrottamente dal 14/02/2003 al 14/08/2003. Occorre altresì ricordare che le 2 condizioni sono riferite ad ogni singolo Macrosettore B. Per cui se un RSPP ha entrambe le condizioni in uno o più Macrosettori (es. 3-Edilizia e 8-P.A./P.I.) ma non ne ha almeno una per altri Macrosettori (es. 4-Manifatturiero e 5-Chimica) sarà esonerato dalla frequenza ai Corsi del Modulo B per 2 Macrosettori (cioè per i Corsi del Modulo B-4 e B-8) ma dovrà frequentare i Corsi di formazione B-4 e B-5 oppure dovrà rinunciare a rimanere RSPP nei Macrosettori 4-Manifatturiero e 5-Chimica). Sono, infine, esonerati dalla frequenza a tutti i Moduli B coloro che hanno una Laurea triennale, se risulta tra quelle specificate nell'accordo del 26/01/2006 (all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 195/03), come riportato nel successivo punto 2.3. Il Modulo B può non essere propedeutico al Modulo C e viceversa, come riportato nella NdR del punto 2.4.2.

C. Per il "Modulo C": viene concesso un anno in più per concludere la frequenza e la verifica degli apprendimenti, ovvero entro il 14/02/2008. Occorre sempre ricordare che il **Modulo C è obbligatorio solo per i RSPP**, poiché gli ASPP sono esonerati, almeno fino a quando non intendano assumere l'incarico di RSPP, come riportato nel successivo punto 2.3. E' evidente che una persona che sia RSPP in un Macrosettore e ASPP in altri deve frequentare il Modulo C o dovrà rinunciare all'incarico di RSPP e rimanere solo ASPP.

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Punto 2.2³ - Metodologia di insegnamento/apprendimento (DIVIETO della Formazione A Distanza per i Moduli A, B e C).

Per i Moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.

Punto 2.3⁴ - Articolazione dei percorsi formativi

Il Modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 195/03, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo articolo ("specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative", vale a dire la formazione prevista nei Moduli A e B). L'obbligo della frequenza ai corsi del Modulo C è esplicitato (per i soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.

Punto 2.4⁵ - Valutazione degli apprendimenti

Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

Punto 2.4.1⁶ - Modulo A

Il Modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.

³ **NdR:** *Importantissima precisazione. Le Linee interpretative precisano l'impossibilità di usufruire della FAD per i Moduli A, B e C. Come più volte evidenziato la FAD è una modalità di estremo interesse e utilità, purchè venga autorizzata con regole vincolanti; in caso contrario si potrebbero verificare molti abusi, che renderebbero inefficace la frequenza al Corso.*

⁴ **NdR:** *Sono esonerati dalla frequenza a tutti i Moduli B coloro che hanno una Laurea triennale, se risulta tra quelle specificate nell'accordo del 26/01/2006 (all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 195/03), come già indicato nel precedente punto 1.1.*

⁵ **NdR:** *Si tratta di una chiara indicazione sul computo delle ore per le verifiche intermedie e finali degli apprendimenti (che sono entrambe obbligatorie durante e al termine di Corsi di formazione). Le ore per le verifiche intermedie sono computate tra le ore Corso. Si tratta di una indicazione corretta e coerente con i criteri della Formazione di qualità. Le ore per le verifiche finali sono invece escluse dal computo delle ore Corso. Anche in questo caso si tratta di una indicazione corretta e coerente.*

⁶ **NdR:** *Indicazione chiara, come già indicato nella NdR al punto 1.1.*

Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Punto 2.4.2 Modulo B⁷

- Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C
- Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del Modulo B è valido per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento
- Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le Regioni e P.A., all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'Accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione.

Punto 2.4.3 Modulo C⁸

Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

Punto 2.5 Certificazione⁹

- Il modello di certificazione regionale - che sarà rilasciato agli allievi nel rispetto delle singole normative regionali sulle attività di formazione professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'Accordo - sarà quello in uso presso ciascuna Regione. I modelli di certificazione dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:
 - o Normativa di riferimento, attuativa del d. lgs. 195/03
 - o Specifica del Modulo con monte ore (per il Modulo B specifica del Macrosettore)
 - o Periodo di svolgimento del corso
 - o Soggetto formatore
 - o Dati anagrafici del corsista
 - o Firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato
- I soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. 195/03 e al punto 4.1.1 dell'Accordo, che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla Regione/Provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo "per opportuna conoscenza", finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

⁷ **NdR:** Si tratta di più indicazioni. La prima il **Modulo B può non essere propedeutico al Modulo C e viceversa, e soprattutto che il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume la nomina di RSPP o ASPP (o la si intenda assumere) come riportato nella NdR del punto 1.1. Le linee interpretative, infine, consentiranno a Regioni e P.A. di sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori.**

⁸ **NdR:** Si tratta di un concetto ribadito, anche sembrava già chiaro.

⁹ **NDR:** E' una precisazione per i soggetti formatori. Vengono specificate le **modalità di rilascio delle Certificazioni. I Modelli saranno quelli definiti a livello di ogni singola Regione. I soggetti formatori nazionali autorizzati dal D.Lgs. 195/03 (Inail, ISPESL, Università, ecc.) o dall'Accordo del 26/01/2006 dovranno inviare un verbale ma solo per opportuna conoscenza".**

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Punto 2.6 - Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi¹⁰ (e Aggiornamento)

In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà comunque essere svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3. L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato. Alla luce dei numerosi corsi di formazione già realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del d. lgs. 195/03 alla data di pubblicazione dell'Accordo, e in considerazione della opportunità/possibilità, in mancanza di presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione dell'Accordo, le Regioni e Province Autonome si riservano di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'Accordo qualora siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'Accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.

2.7. Sperimentazione¹¹

La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo in G.U. (14 febbraio 2006).

Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.

La sperimentazione è anche mirata all'individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più macrosettori.

I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

¹⁰ **NDR:** *E' una importantissima precisazione sull'Aggiornamento quinquennale e il riconoscimento dei Corsi di Formazione frequentati prima del 14/02/2006. In particolare, oltre alla conclusione dell'Aggiornamento, viene precisato che possono essere riconosciuti Corsi di Formazione antecedenti al 14/02/2006, purchè ovviamente abbiano rispettato anche e tutti i contenuti e i requisiti organizzativi previsti (ore, materie, metodologie di insegnamento e apprendimento, ecc.). Si tratta di una importante decisione che ha recepito l'omologa richiesta dell'Associazione Ambiente e Lavoro.*

¹¹ **NDR:** viene confermata la possibilità di una sperimentazione ma solo d'intesa con le Regioni ma viene specificato che la durata dei Moduli rimane invariata.

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Punto 3 - Corsi di aggiornamento¹² di cui all'art. 8bis, comma 5, del d.lgs. 626 del 1994

- La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
- I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 195/03, e al punto 4 dell'Accordo
- Le Regioni e Province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell'Accordo le modalità di documentazione dell'avvenuto aggiornamento
- Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i Macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio
- Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio
- Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio
- Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

Per saperne di più e conoscere ulteriori sviluppi:
→ <http://www.amblav.it>

¹² **NdR:** Si tratta di alcune e diverse indicazioni interpretative davvero importanti. **L'indicazione più importante riguarda il numero di ore dell'Aggiornamento quinquennale, che è diverso: gli ASPP devono frequentare 28 ore (quinquennali) mentre il RSPP deve frequentare un numero di ore diverso a seconda del Macrosettore o più Macrosettori in cui opera. La soluzione indicata lascia molte perplessità:**

- **40 ore se opera nel raggruppamento Ateco 1:** cioè in uno o più dei Macrosettori 1-Pesca, 2-Agricoltura, 6-Commercio/Trasporto, 8-P.A./P.I., 9-Varie
- **60 ore se opera nel raggruppamento Ateco 2:** cioè in uno o più dei Macrosettori 3-Edilizia/Costruzioni, 4-Manifatturiero, 5-Chimica, 7-Sanità/servizi sociali
- **100 ore se opera sia nel raggruppamento Ateco 1 sia nel raggruppamento Ateco 2,** cioè se opera contemporaneamente in almeno uno dei Macrosettori Ateco del raggruppamento 1 e in uno del raggruppamento 2 (ad es. contemporaneamente nei Macrosettori 4-Manifatturiero e 6-Commercio/Trasporto oppure nel 5-Chimica e 9-Varie)

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Punto 4 - Individuazione di altri soggetti formatori¹³ in attuazione dell'art. 8bis, comma 3, del d.lgs. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 195 del 2003

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/03, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'Accordo.

Punto 4.1 Ulteriori soggetti formatori¹⁴ di cui al comma 3 dell'art. 8bis del d.lgs. 626 del 1994, introdotto dal d.lgs. n. 195 del 2003

Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti formatori così come individuati al punto 4.1.1 lettera a) e b) dell'accordo, possono effettuare l'attività formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico.

Punto 4.1.3¹⁵ (NdR - Ulteriori soggetti formatori)

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni.

Punto 4.1.4¹⁶ (NdR - Soggetti formatori ASL o Agenzie regionali)

Le Regioni e Province autonome possono avvalersi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attività formative e l'accreditamento delle agenzie formative.

**Corsi di Formazione per RSPP accreditati:
→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>**

¹³ **NdR:** Precisazione per i soggetti formatori nazionali appartenenti alle cd. parti sociali-sindacali.

¹⁴ **NdR:** *Precisazione per i soggetti formatori nazionali appartenenti ad alcuni Ministeri ed Istituti scolastici possono effettuare l'attività formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico.*

¹⁵ **NdR:** *Precisazione per il riconoscimento di ulteriori soggetti formatori riconosciuti a livello nazionale.*

¹⁶ **NdR:** *Precisazione valida solo per le Regioni e le Province autonome, che possono svolgere l'attività di soggetti formatori.*

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Punto 4.1.5.¹⁷ (NdR - Ulteriori soggetti formatori solo se accreditati dalle Regioni)

Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/03 sia gli ulteriori soggetti formatori indicati al punto 4.1 dell'Accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al punto 4.2.2. dell'Accordo.

Punto 4.2¹⁸ Altri soggetti formatori

La questione relativa all'accREDITAMENTO delle sedi formative è stata demandata al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accREDITAMENTO per la formazione professionale.

Punto 4.2.2¹⁹

In riferimento ai requisiti indicati ai punti b) e c) dell'Accordo, si precisa che :

- b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente
- c) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente

**Per saperne di più e conoscere ulteriori sviluppi:
→ <http://www.amblav.it>**

¹⁷ **NdR:** *Precisazione importate: conferma che nessun soggetto formatore può avvalersi di altri soggetti se non sono accreditati (a livello regionale).*

¹⁸ **NdR:** *Precisazione importante che conferma il rinvio sulla decisione di riconoscere altri soggetti formatori.*

¹⁹ **NdR:** *Precisazione importate anche se chiarisce poco: conferma l'obbligo di esperienza pregressa sia per i soggetti formatori sia per i docenti, minimo di due anni.*

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Tabella A4 - Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi²⁰

- Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006
- Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del d.lgs. 195/03 sono esonerati solo dalla frequenza dei moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli RSPP, è previsto dal comma 4 dell'art. 8 bis della 626/94.
- Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:
 - a. 1° riga 6° colonna: eliminare B dalla parentesi
 - b. 3° riga 1° colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza
 - c. 3° riga 1° colonna: sostituire "nessuna" con "con"
- La somministrazione dei test relativi ai Moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al Modulo C

Corsi di Formazione per RSPP accreditati:
→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

²⁰ **NdR:** *Precisazioni valide per RSPP. Viene definitivamente confermato che la data di computo dell'inizio dell'esperienza pregressa è il 14 febbraio 2006, per cui i tre anni di anzianità per essere esonerati dal Modulo B, va calcolata da tale data; viene quindi ignorata la tesi del computo dal 14 febbraio 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03).*

Vengono, inoltre, corretti alcuni refusi presenti nel testo dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. In particolare viene corretta la voce "nessuna formazione" e sostituita "con formazione", relativa all'esperienza dei RSPP.

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Tabella A5 - Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi²¹

- Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006
- Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:
 - a. 1° riga 5° colonna: eliminare la frase
 - b. 3° riga 1° colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza
 - c. 4° riga 2°colonna: inserire superiore dopo secondaria

L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non è vincolante²², e anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.

**Per saperne di più e conoscere ulteriori sviluppi:
→ <http://www.amblav.it>**

²¹ **NdR:** *Precisazioni simili alla precedente NdR ma valide per gli ASPP. Anche per essi viene confermato che la data di computo dell'inizio dell'esperienza pregressa è il 14 febbraio 2006 e vengono corretti alcuni refusi presenti nel testo dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.*

²² **NdR:** *Viene esplicitata la facoltà di RSPP e ASPP di optare per i percorsi formativi più graditi (ovvero per le soluzioni più favorevoli) in caso di possibile esonero dal Modulo A e/o B: chi può essere esonerato può scegliere di frequentare i Corsi e, quindi, di ritardare l'aggiornamento, che decorrerebbe dalla conclusione del Modulo B. La precisazione sarebbe stata importante laddove l'aggiornamento dovesse essere concluso entro il 14 febbraio 2008.*

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it